SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 aprile 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 76/L

LEGGE 23 marzo 1998, n. **110.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991.

98G0157

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 marzo 1998, n. 111.

Regolamento recante norme per l'istituzione del Servizio di controllo interno del Ministero dell'interno e la disciplina dei termini e delle modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati dei dirigenti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto 11 maggio 1995, n. 588, con il quale è stato adottato il regolamento di disciplina dei termini e delle modalità del procedimento di verifica dei risultati dei dirigenti del Ministero dell'interno;

Considerata la necessità — fermo restando quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 — di prevedere la istituzione, nell'ambito del Ministero dell'interno, di un servizio di controllo interno;

Visto l'articolo 20, commi 2 e 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 1998;

Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della richiamata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. M/2113 del 4 marzo 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È istituito il Servizio di controllo interno del Ministero dell'interno che opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro dell'interno.

2. Il Servizio di cui al comma 1 verifica, nei settori amministrativo-contabili e di gestione patrimoniale delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità e il buono andamento dell'azione amministrativa, e accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni vigenti e dalle direttive ministeriali.

Art. 2.

1. Alla direzione del Servizio è preposto un collegio di tre membri costituito con decreto del Ministro dell'interno e composto da due prefetti, non preposti ad una direzione generale, e da un terzo componente scelto tra i professori universitari ordinari in materie attinenti all'organizzazione amministrativa, nonché tra esperti, particolarmente qualificati, in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. Il collegio dura in carica due anni.

2. Al Servizio è assegnato, con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito delle dotazioni organiche dell'amministrazione, un apposito contingente di personale. Il Ministro dell'interno può altresì nominare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione particolarmente qualificati, per le esigenze di supporto all'attività del collegio di cui al comma 1.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Servizio di controllo interno ha accesso agli atti inerenti ai settori di attività oggetto di verifica ed a ogni altro documento amministrativo pertinente e può richiedere, anche oralmente, informazioni alle singole strutture amministrative del Ministero dell'interno.

4. Il collegio di cui al comma 1 riferisce almeno semestralmente al Ministro dell'interno sui risultati dell'attività svolta dal Servizio. Le relative relazioni sono contestualmente portate a conoscenza del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e dei direttori generali.

Art. 3.

1. Il Ministro dell'interno, su proposta del collegio di cui all'articolo 2, sentito il consiglio di amministrazione, determina annualmente i programmi del Servizio di controllo interno, specificando i relativi parametri di riferimento. Con le stesse modalità il Ministro può aggiornare i programmi nel corso dell'anno.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il Ministro dell'interno determina, altresì, i parametri di riferimento dell'attività di verifica rimessa allo stesso Ministro ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, all'inizio di ogni anno e comunque non oltre il 31 marzo, il capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e i direttori generali presentano al Ministro dell'interno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dagli uffici di livello dirigenziale dipendenti nei settori esclusi dai programmi del Servizio di controllo interno di cui al comma 1. Le operazioni di verifica sono completate entro il 30 giugno.

Art. 4.

1. Restano fermi i compiti di cui agli articoli 5, sesto comma, 13 e 19 della legge 1° aprile 1981, n. 121, all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, nonché le attribuzioni dell'Ispettorato generale di amministrazione costituito con decreto del Ministro dell'interno del 2 agosto 1973.

2. Il decreto ministeriale 11 maggio 1995, n. 588, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 marzo 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1998
Registro n. 1 Interno, foglio n. 183

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto ministeriale 11 maggio 1995, n. 588, recante il «Regolamento di disciplina dei termini e delle modalità del procedimento di verifica dei risultati dei dirigenti del Ministero dell'interno», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1996.

— Si trascrive il testo dei commi 2 e 8 dell'art. 20 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 18 novembre 1993, n. 470:

«2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo».

«8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 2:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, con cui è emanato il «Regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri» è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si rimanda alle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Si trascrive il testo del sesto comma dell'art. 5 e degli articoli 13 e 19 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»:

«L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro o del direttore generale, ha il compito di verificare l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro e del direttore generale; riferire sulla attività svolta dagli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; verificare l'efficienza dei servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile».

«Art. 13 *(Prefetto).* — Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all'attuazione delle direttive emanate in materia.

Assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti.

A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.

Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività.

Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attività delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo.

Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge».

«Art. 19 *(Attribuzioni del Comitato nazionale).* — Il Comitato esamina ogni questione di carattere generale relativa alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e all'ordinamento ed organizzazione delle forze di polizia ad esso sottoposta dal Ministro dell'interno.

Il Comitato deve esprimersi:

a) sugli schemi dei provvedimenti di carattere generale concernenti le forze di polizia;

b) sui piani per l'attribuzione delle competenze funzionali e territoriali alle forze di polizia;

c) sulla pianificazione finanziaria relativa alle forze di polizia;

d) sulla pianificazione dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;

e) sulla pianificazione della dislocazione e del coordinamento delle forze di polizia e dei loro servizi tecnici;

f) sulle linee generali per l'istruzione, l'addestramento, la formazione e la specializzazione del personale delle forze di polizia».

— Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, recante: «Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata»:

«Art. 1 *(Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata).* — 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio è composto:

a) dal capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;

b) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

d) dall'alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa;

e) dal direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica;

f) dal direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare.

2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata provvede, per lo specifico settore della criminalità organizzata, a:

a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attività investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di attività e tipologia dei fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, e in primo luogo a quelli a carattere interforze, operanti a livello centrale e territoriale;

b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l'impiego;

c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilità e inadempienze;

d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.

3. Il Consiglio generale emana apposite direttive, da attuarsi a cura degli uffici e servizi appartenenti alle singole forze di polizia, nonché dell'organismo previsto dall'art. 3.

4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuite le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio».

— Il decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1973, nel contesto della «Ricognizione delle posizioni dirigenziali e delle corrispondenti attribuzioni nell'ambito degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno», istituisce l'Ispettorato generale di amministrazione.

— Per il decreto ministeriale 11 maggio 1995, n. 588, si rimanda alle note alle premesse.

98G0161

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 aprile 1998.

Trasferimento alla Lottomatica S.c.p.a. di Roma dei pubblici poteri relativi alla riscossione dei proventi del gioco del lotto, al pagamento delle vincite ed alla dichiarazione di esclusione di giocate dall'estrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1994, n. 239;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Considerata l'opportunità di avviare l'effettivo esercizio dei poteri pubblici relativi alla riscossione dei proventi del gioco del lotto, del pagamento delle vincite, della dichiarazione di esclusione di giocate dall'estrazione da parte del concessionario per la gestione del gioco del lotto;

Decreta:

A decorrere dal 4 maggio 1998 i poteri pubblici relativi alla riscossione dei proventi del gioco del lotto, al pagamento delle vincite, alla dichiarazione di esclusione di giocate dall'estrazione, sono trasferiti nei modi e nei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, al concessionario per la gestione del gioco del lotto Lottomatica S.c.p.a. di Roma.

Per il pagamento delle vincite realizzate fino all'estrazione del 2 maggio 1998 si osservano, sino ad esaurimento, le procedure in vigore anteriormente alla data di decorrenza del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1998

Il direttore generale: CUTRUPI

98A3217

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 aprile 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, di durata quinquennale, con godimento 15 febbraio 1998, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 aprile 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 35.369 miliardi;

Visti i propri decreti in data 11 e 23 febbraio, 9 e 25 marzo 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni dei Tesoro poliennali 5% - 15 febbraio 1998/2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5% - 15 febbraio 1998/2003, fino all'importo massimo di nominali lire 4.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale dell'11 febbraio 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 febbraio 1998, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 17 aprile 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'11 febbraio 1998, entro le ore 13 del giorno 15 aprile 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto dell'11 febbraio 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto dell'11 febbraio 1998 in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 aprile 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 aprile 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 aprile 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998, valutati in L. 100.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2003, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A3214

DECRETO 14 aprile 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,75%, di durata decennale, con godimento 1° luglio 1996, diciassettesima e diciottesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 aprile 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 35.369 miliardi;

Visti i propri decreti in data 24 giugno, 11 e 25 luglio, 13 e 26 agosto, 11 e 24 settembre, 10 ottobre 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sedici tranches dèi buoni del Tesoro poliennali 8,75% - 1° luglio 1996/2006;

Visto, in particolare, l'art. 3, terzo comma, del citato decreto ministeriale 24 giugno 1996, nel quale si prevede che la riapertura dell'emissione può avvenire anche nel corso degli anni successivi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciassettesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una diciassettesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,75% - 1° luglio 1996/2006, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale

del 24 giugno 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 giugno 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17 riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 17 aprile 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, scadute il 1° gennaio 1997, 1° luglio 1997 e 1° gennaio 1998, non verranno corrisposte ai sottoscrittori.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 giugno 1996, entro le ore 13 del giorno 15 aprile 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 giugno 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della diciottesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della diciassettesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 giugno 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 aprile 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 aprile 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centosei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 aprile 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

A parziale modifica di quanto stabilito dal decreto ministeriale 24 giugno 1996:

il primo comma dell'art. 3 è sostituito dai seguenti:

«Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° luglio 2006, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Per quanto riguarda i titoli al portatore, i suddetti pagamenti verranno effettuati arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore dei pagamenti relativi agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione o per divisione, utilizzando, se del caso, il medesimo criterio di arrotondamento sopra illustrato, sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Per quanto riguarda i titoli nominativi, i medesimi pagamenti verranno effettuati con le modalità di arrotondamento indicate nel precedente comma e con riferimento al minimo iscrivibile nel Gran libro del debito pubblico. I pagamenti relativi ai titoli nominativi di capitale nominale multiplo del minimo iscrivibile, verrannno determinati per moltiplicazione del valore relativo allo stesso minimo iscrivibile»;

il primo comma dell'art. 5 è così modificato:

«Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la CONSOB, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti opera-

tori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi»;

il terzo comma dell'art. 6 è così modificato:

«A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%».

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998, valutati in L. 87.500.000.000 faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2006, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A3215

DECRETO 14 aprile 1998.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,5%, di durata triennale, con godimento 15 aprile 1998, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 aprile 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 35.369 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,5% - 15 aprile 1998/2001, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,5% - 15 aprile 1998/2001, fino all'importo massimo di lire 5.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è prevista automaticamente l'emissione della

seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,5%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 aprile 2001, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Per quanto riguarda i titoli al portatore, i suddetti pagamenti verranno effettuati arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore dei pagamenti relativi agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione o per divisione - utilizzando, se del caso, il medesimo criterio di arrotondamento sopra illustrato - sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Per quanto riguarda i titoli nominativi, i medesimi pagamenti verranno effettuati con le modalità di arrotondamento indicate nel precedente comma e con riferimento al minimo iscrivibile nel Gran libro del debito pubblico. I pagamenti relativi ai titoli nominativi di capitale nominale multiplo del minimo iscrivibile, verranno determinati per moltiplicazione del valore relativo allo stesso minimo iscrivibile.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 15 aprile 1998 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la CONSOB, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,25%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di lira; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 15 aprile 1998, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emis-

sione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 aprile 1998.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 aprile 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 2 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 17 aprile 1998 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,5% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 2 giorni.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 16.

La consegna dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2 sarà effettuata presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa generale.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole Sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca d'Italia stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 17.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 4,5% 15 aprile 1998/2001. Dette operazioni avranno inizio il 17 aprile 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà applicata, in quanto dovuta, l'imposta sostitutiva prevista dal decreto legislativo n. 239 del 1996.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998, valutati in lire 112.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A3216

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 marzo 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative in questione si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore, in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, delle società cooperative sottoelencate:

1) società cooperativa edilizia «Villa Fiorita» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. Felice Contu in data 4 agosto 1964, repertorio n. 49455, iscritta nel registro delle società al n. 3764 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 820/90193;

2) società cooperativa edilizia «Rosa Silva» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. Giovanni Fadda in data 11 febbraio 1974, repertorio n. 10726, iscritta nel registro delle società al n. 6436 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 2188/129761;

3) società cooperativa edilizia «Samanta» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. Antonio Saba in data 12 gennaio 1971, repertorio n. 75451, iscritta nel registro delle società al n. 5241 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 2568/141635;

4) società cooperativa edilizia «Apollo 21» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. Miro Falchi in data 16 ottobre 1974, repertorio n. 23761, iscritta nel registro delle società al n. 6796 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 2334/135112;

5) società cooperativa edilizia «Alice House» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. Giovanni Fadda in data 15 aprile 1975, repertorio n. 12471, iscritta nel registro delle società al n. 7083 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 2488/139012;

6) società cooperativa edilizia «La Nuova Palafitta 1975» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. Mario Gialanella in data 31 gennaio 1975, repertorio n. 31359, iscritta nel registro delle società al n. 6933 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 2425/137918;

7) società cooperativa edilizia «S. Benedetto» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. Felice Contu in data 31 gennaio 1995, repertorio n. 247, iscritta nel registro delle società al n. 2209 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 1139/50495;

8) società cooperativa edilizia «La Stazione» a r.l., con sede in Settimo S. Pietro, costituita con rogito notarile del dott. Giovanni Giagheddu in data 7 dicembre 1971, repertorio n. 185843, iscritta nel registro delle società al n. 5426 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 1890/117235;

9) società cooperativa edilizia «Formula 1» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. Alessandro Porru in data 9 ottobre 1971, repertorio n. 6556, iscritta nel registro delle società al n. 5461 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 1895/117685.

Cagliari, 20 marzo 1998

Il direttore reggente: MURA CHERCHI

98A3176

DECRETO 25 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Barca», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di sipezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 1 della legge n. 127/1971;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile 1 della legge n. 127/1971:

società cooperativa edilizia «La Barca», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Michele Di Ciommo in data 29 settembre 1987, repertorio n. 43756, registro società n. 10855/87, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 30232/230522.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 25 marzo 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A3172

DECRETO 25 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Villetta», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 1 della legge n. 127/1971;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 1 della legge 16 febbraio 1971, n. 127:

società cooperativa edilizia «La Villetta», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Michele Di Ciommo in data 29 settembre 1987, repertorio n. 43801, registro società n. 10864/87, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 30230/230520.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 25 marzo 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A3173

DECRETO 25 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Nave», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 1 della legge n. 127/1971;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 1 della legge n. 127/1971:

società cooperativa edilizia «La Nave», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Michele Di Ciommo in data 29 settembre 1987, repertorio n. 43828, registro società n. 10858/87, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 30229/230519.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 25 marzo 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A3174

DECRETO 25 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Porto», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 1 della legge n. 127/1971;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 1 della legge n. 127/1971:

società cooperativa edilizia «Il Porto», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Michele Di Ciommo in data 29 settembre 1987, repertorio n. 43771, registro società n. 73/88, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 30357/231481.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 25 marzo 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A3175

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 20 marzo 1998.

Riconoscimento alla Scuola superiore in psicologia clinica - IFREP, con sedi in Roma, Cagliari e Venezia, dell'idoneità ad attivare corsi di formazione in psicoterapia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della richiamata legge n. 56 del 1989 si è proceduto con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, successivamente integrato dal decreto ministeriale 23 aprile 1990, alla costituzione di una apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con i decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita la commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dall'IFREP - Scuola superiore in psicologia clinica, con sedi in Roma, Cagliari e Venezia, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56 del 1989;

Visto il parere favorevole al riconoscimento dell'IFREP - Scuola superiore in psicologia clinica, con sedi in Roma, Cagliari e Venezia, espresso dalla commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 settembre 1991 e successive integrazioni, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56 del 1989, come da verbale approvato in data 3 ottobre 1994;

Considerati i recenti orientamenti giurisprudenziali e, in particolare, le sentenze del TAR Lazio e, da ultimo, la decisione n. 81/98 del Consiglio di Stato in materia di applicazione del regime transitorio previsto dalla citata legge n. 56 del 1989 nei confronti degli iscritti a scuole di formazione in psicoterapia;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento della predetta scuola, nelle more dell'attuazione delle nuove procedure previste dall'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al fine di garantire uniformità di trattamento con le scuole già riconosciute in base ad identica procedura;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'IFREP - Scuola superiore in psicologia clinica, con sedi in Roma, Cagliari e Venezia, è riconosciuta idonea ad attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di approvazione del verbale recante il parere favorevole richiamato nelle premesse, corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Roma, Cagliari e Venezia, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento.

Art. 2.

La Scuola è tenuta ad uniformarsi, pena la decadenza del riconoscimento di cui all'art. 1, all'ordinamento e ai requisiti che saranno determinati con i provvedimenti attuativi dell'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo le procedure previste dai provvedimenti medesimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 marzo 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

98A3184

DECRETO 20 marzo 1998.

Riconoscimento all'Istituto Miller - Scuola di psicologia e terapia cognitivo-comportamentale, in Genova, dell'idoneità ad attivare corsi di formazione in psicoterapia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della richiamata legge n. 56 del 1989 si è proceduto con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, successivamente integrato dal decreto ministeriale 23 aprile 1990, alla costituzione di una apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con i decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita la commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dall'Istituto Miller, con sede in Genova, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56 del 1989;

Visto il parere favorevole al riconoscimento dell'Istituto Miller con sede in Genova, espresso dalla commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 settembre 1991 e successive integrazioni, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56 del 1989, come da verbale approvato in data 4 novembre 1994;

Considerati i recenti orientamenti giurisprudenziali e, in particolare, le sentenze del TAR Lazio e, da ultimo, la decisione n. 81/98 del Consiglio di Stato in materia di applicazione del regime transitorio previsto dalla citata legge n. 56 del 1989 nei confronti degli iscritti a scuole di formazione in psicoterapia;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento del predetto istituto, nelle more dell'attuazione delle nuove procedure previste dall'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al fine di garantire uniformità di trattamento con le scuole già riconosciute in base ad identica procedura;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'Istituto Miller con sede in Genova, è riconosciuto idoneo ad attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di approvazione del verbale recante il parere favorevole richiamato nelle premesse, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Genova, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento.

Art. 2.

L'Istituto è tenuto ad uniformarsi, pena la decadenza del riconoscimento di cui all'art. 1, all'ordinamento e ai requisiti che saranno determinati con i provvedimenti attuativi dell'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo le procedure previste dai provvedimenti medesimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 marzo 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

98A3185

DECRETO 20 marzo 1998.

Riconoscimento alla Scuola A.S.A.R.N.I.A. - Corso seminariale di formazione in psicoterapia psicoanalitica della infanzia ed adolescenza, in Torino, dell'idoneità ad attivare corsi di formazione in psicoterapia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della richiamata legge n. 56 del 1989 si è proceduto con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, successivamente integrato dal decreto ministeriale 23 aprile 1990, alla costituzione di una apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con i decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita la commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dalla Scuola A.S.A.R.-N.I.A., con sede in Torino, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56 del 1989;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della Scuola A.S.A.R.N.I.A., con sede in Torino, espresso dalla commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 settembre 1991 e successive integrazioni, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56 del 1989, come da verbale approvato in data 4 novembre 1994;

Considerati i recenti orientamenti giurisprudenziali e, in particolare, le sentenze del TAR Lazio e, da ultimo, la decisione n. 81/98 del Consiglio di Stato in materia di applicazione del regime transitorio previsto dalla citata legge n. 56 del 1989 nei confronti degli iscritti a scuole di formazione in psicoterapia;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento della predetta scuola, nelle more dell'attuazione delle nuove procedure previste dall'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al fine di garantire uniformità di trattamento con le scuole già riconosciute in base ad identica procedura;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, la Scuola A.S.A.R.N.I.A., con sede in Torino, è riconosciuta idonea ad attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di approvazione del verbale recante il parere favorevole richiamato nelle premesse, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Torino, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento.

Art. 2.

La Scuola è tenuta ad uniformarsi, pena la decadenza del riconoscimento di cui all'art. 1, all'ordinamento e ai requisiti che saranno determinati con i provvedimenti attuativi dell'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo le procedure previste dai provvedimenti medesimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 marzo 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

98A3186

DECRETO 20 marzo 1998.

Riconoscimento al Centro studi «Il Gabbiano», in Milano, dell'idoneità ad attivare corsi di formazione in psicoterapia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della richiamata legge n. 56 del 1989 si è proceduto con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, successivamente integrato dal decreto ministeriale 23 aprile 1990, alla costituzione di una apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con i decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita la commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dal Centro studi «Il Gabbiano», con sede in Milano, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56 del 1989;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del Centro studi «Il Gabbiano», con sede in Milano, espresso dalla commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 settembre 1991 e successive integrazioni, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56 del 1989, come da verbale approvato in data 4 novembre 1994;

Considerati i recenti orientamenti giurisprudenziali e, in particolare, le sentenze del TAR Lazio e, da ultimo, la decisione n. 81/98 del Consiglio di Stato in materia di applicazione del regime transitorio previsto dalla citata legge n. 56 del 1989 nei confronti degli iscritti a scuole di formazione in psicoterapia;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento del predetto centro, nelle more dell'attuazione delle nuove procedure previste dall'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al fine di garantire uniformità di trattamento con le scuole già riconosciute in base ad identica procedura;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, il Centro studi «Il Gabbiano», con sede in Milano, è riconosciuto idoneo ad attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di approvazione del verbale recante il parere favorevole richiamato nelle premesse, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Milano, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento.

Art. 2.

Il Centro è tenuto ad uniformarsi, pena la decadenza del riconoscimento di cui all'art. 1, all'ordinamento e ai requisiti che saranno determinati con i provvedimenti attuativi dell'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo le procedure previste dai provvedimenti medesimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 marzo 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

98A3187

DECRETO 20 marzo 1998.

Riconoscimento alla Scuola di psicoterapia psicoanalitica dell'età evolutiva ASNESIPsIA, in Roma, dell'idoneità ad attivare corsi di formazione in psicoterapia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della richiamata legge n. 56 del 1989 si è proceduto con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, successivamente integrato dal decreto ministeriale 23 aprile 1990, alla costituzione di una apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con i decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita la commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dalla Scuola di psicoterapia psicoanalitica dell'età evolutiva ASNESIPsIA, in Roma, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56 del 1989;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della Scuola di psicoterapia psicoanalitica dell'età evolutiva ASNESIPsIA, con sede in Roma, espresso dalla commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 settembre 1991 e successive integrazioni, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56 del 1989, come da verbale approvato in data 4 novembre 1994;

Considerati i recenti orientamenti giurisprudenziali e, in particolare, le sentenze del TAR Lazio e, da ultimo, la decisione n. 81/98 del Consiglio di Stato in materia di applicazione del regime transitorio previsto dalla citata legge n. 56 del 1989 nei confronti degli iscritti a scuole di formazione in psicoterapia;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento della predetta scuola, nelle more dell'attuazione delle nuove procedure previste dall'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al fine di garantire uniformità di trattamento con le scuole già riconosciute in base ad identica procedura;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, la Scuola di psicoterapia psicoanalitica dell'età evolutiva ASNESIPsIA, con sede in Roma, è riconosciuta idonea ad attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di approvazione del verbale recante il parere favorevole richiamato nelle premesse, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Roma, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento.

Art. 2.

La Scuola è tenuta ad uniformarsi, pena la decadenza del riconoscimento di cui all'art. 1, all'ordinamento e ai requisiti che saranno determinati con i provvedimenti attuativi dell'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo le procedure previste dai provvedimenti medesimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 marzo 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

98A3188

DECRETO 20 marzo 1998.

Riconoscimento all'Istituto italiano di psicoterapia relazionale, in Roma, dell'idoneità ad attivare corsi di formazione in psicoterapia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della richiamata legge n. 56 del 1989 si è proceduto con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, successivamente integrato dal decreto ministeriale 23 aprile 1990, alla costituzione di una apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con i decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita la commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dall'Istituto di psicoterapia relazionale, con sede in Roma, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56 del 1989;

Visto il parere favorevole al riconoscimento dell'Istituto italiano di psicoterapia relazionale con sede in Roma, espresso dalla commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 settembre 1991 e successive integrazioni, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56 del 1989, come da verbale approvato in data 4 novembre 1994;

Considerati i recenti orientamenti giurisprudenziali e, in particolare, le sentenze del TAR Lazio e, da ultimo, la decisione n. 81/98 del Consiglio di Stato in materia di applicazione del regime transitorio previsto dalla citata legge n. 56 del 1989 nei confronti degli iscritti a scuole di formazione in psicoterapia;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento del predetto istituto, nelle more dell'attuazione delle nuove procedure previste dall'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al fine di garantire uniformità di trattamento con le scuole già riconosciute in base ad identica procedura;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'Istituto italiano di psicoterapia relazionale con sede in Roma, è riconosciuto idoneo ad attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di approvazione del verbale recante il parere favorevole richiamato nelle premesse, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Roma, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento.

Art. 2.

L'Istituto è tenuto ad uniformarsi, pena la decadenza del riconoscimento di cui all'art. 1, all'ordinamento e ai requisiti che saranno determinati con i provvedimenti attuativi dell'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo le procedure previste dai provvedimenti medesimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 marzo 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

98A3189

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO UNIVERSITARIO «SUOR ORSOLA BENINCASA» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 27 marzo 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario.

IL RETTORE

Visto il vigente statuto dell'Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa»;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le delibere n. 2 in data 30 ottobre 1997 del consiglio direttivo e n. 4 del 30 ottobre 1997 del consiglio di amministrazione di modifica allo statuto dell'istituto;

Visto il testo di modifica statutaria, di cui sopra, inviato con nota prot. n. 88 del 20 gennaio 1998 al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento, autonomia universitari e studenti - Ufficio I;

Decreta

la seguente modifica allo statuto:

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

1) il consiglio di amministrazione;

2) il presidente del consiglio di amministrazione;

3) il rettore;

4) il corpo accademico;

5) il senato accademico;

6) i presidi di facoltà;

7) i consigli di facoltà;

8) i consigli di corsi di laurea.

All'art. 5, al primo comma, lettera *d)*, in luogo di «direttore» dicasi «rettore».

All'art. 6, al secondo comma: alla lettera *c)* in luogo di «direttore» dicasi «rettore»; alla lettera *d)* ed alla lettera *e)* in luogo di «consiglio direttivo» dicasi «consiglio di facoltà» sentito il senato accademico; dopo la lettera *c)* è inserita, con conseguente spostamento dell'ordine di elencazione delle lettere, la seguente: «*d)* nomina i presidi su proposta dei «consigli di facoltà», sentito il senato accademico.

All'art. 7, alla lettera *c)*, in luogo di «direttore» dicasi «rettore».

All'art. 8, al primo, secondo, terzo e quinto comma, in luogo di «direttore» dicasi «rettore»; al secondo comma in luogo di «un triennio» dicasi «quattro anni»; al terzo comma, lettera *c)*, in luogo di «il consiglio direttivo» dicasi «il corpo accademico ed il senato accademico»; il quarto comma è sostituito dal seguente: «In caso di assenza o di impedimento il rettore può delegare uno dei professori ordinari dell'Istituto a sostituirlo, con funzioni di pro-rettore. Il rettore può altresì conferire ad un professore di ruolo dell'Istituto l'esercizio di talune sue specifiche funzioni».

L'art. 9 è sostituito dal seguente:

Art. 9.

Il corpo accademico è composto da tutti i professori, di ruolo e a contratto, dell'Istituto ed è presieduto dal rettore, il quale lo convoca ogni volta che lo ritenga opportuno per acquisirne il parere su specifici argomenti riguardanti l'interesse generale dell'Istituto.

Le funzioni di segretario sono svolte dal più giovane tra i professori di ruolo intervenuti.

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

Art. 10.

Il senato accademico è composto dal rettore, che lo presiede, e dai presidi di facoltà. Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo, il quale esercita le funzioni di segretario.

Il senato accademico esercita, compatibilmente con il presente statuto, tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali o speciali concernenti l'ordinamento universitario. In particolare, il senato accademico propone al consiglio di amministrazione, anche con riferimento ai corsi di diploma universitario:

a) l'affidamento degli insegnamenti mediante la copertura dei posti di ruolo ovvero mediante la stipula di contratti;

b) la misura dei compensi da corrispondere ai professori a contratto e ai lettori;

c) l'assegnazione dei posti di ricercatori di ruolo;

d) la stipula di contratti con lettori di madre lingua straniera;

e) l'assunzione di ogni altro provvedimento relativo allo svolgimento e allo sviluppo dell'attività didattica e scientifica.

L'art. 11 è sostituito dal seguente:

Art. 11.

Il consiglio di facoltà è composto dal preside, che lo presiede, e dai professori di ruolo della facoltà.

I professori associati partecipano a tutte le deliberazioni del consiglio di facoltà, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti di pro-

fessore ordinario, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative a posti di professore ordinario nonché delle questioni relative alle persone dei professori ordinari.

Partecipano alle sedute, con voto consultivo, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore di ruolo, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative a posti di professore di ruolo nonché delle questioni relative alle persone dei professori di ruolo, due professori a contratto e due ricercatori, designati con le modalità previste dall'apposito regolamento predisposto dal consiglio d'amministrazione.

Qualora, per qualsiasi ragione, il consiglio di facoltà si trovi ad essere composto da un numero di professori inferiore a quello minimo previsto dalla vigente normativa, il consiglio di amministrazione, su conforme proposta del senato accademico, provvede alla integrazione mediante la nomina, per un triennio, di professori di ruolo della sede o di altre sedi universitarie, appartenenti a settori disciplinari afferenti alla facoltà.

Il consiglio di facoltà esercita, compatibilmente con il presente statuto, tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali o speciali concernenti l'ordinamento universitario.

Dopo l'art. 11 sono inseriti, con conseguente spostamento della numerazione, i seguenti:

Art. 12.

I presidi di facoltà sono nominati dal consiglio d'amministrazione, tra i professori ordinari, su designazione dei professori di ruolo della facoltà, con le modalità stabilite dall'apposito regolamento predisposto dal consiglio d'amministrazione.

I presidi durano in carica tre anni, possono essere confermati ed esercitano, compatibilmente con il presente statuto, tutte le attribuzioni che sono loro demandate dalle norme generali o speciali concernenti l'ordinamento universitario.

I presidi sentiranno le rappresentanze degli studenti nei corsi di laurea afferenti alla facoltà, se e quando il consiglio di facoltà tratti problematiche di organizzazione e funzionamento dei corsi. Ai presidi può essere attribuita un'indennità di carica non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, determinata dal consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Nelle facoltà comprendenti più corsi di laurea possono essere istituiti i consigli di corso di laurea, composti da tutti i professori, di ruolo e a contratto, titolari di insegnamento presso il corso stesso.

Ogni consiglio di corso di laurea elegge nel proprio seno il presidente tra i professori ordinari del corso medesimo.

I professori associati partecipano a tutte le deliberazioni del consiglio di corso di laurea, ad eccezione di quelle concernenti i professori ordinari.

Partecipano alle sedute, con voto consultivo, ad eccezione di quelle concernenti i professori di ruolo, due ricercatori e due studenti in corso all'atto della nomina, designati con le modalità previste dall'apposito regolamento predisposto dal consiglio d'amministrazione.

Il consiglio di corso di laurea esercita, compatibilmente con il presente statuto, le seguenti attribuzioni:

1) coordina le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento della laurea e dei diplomi previsti nello statuto;

2) esamina e approva i piani di studio che gli studenti svolgono per il conseguimento della laurea o del diploma;

3) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai corsi di laurea o di indirizzo o ai corsi di diploma interessati;

4) propone al consiglio di facoltà l'attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 27 marzo 1998

Il rettore: DE SANCTIS

98A3177

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 2 aprile 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge n. 590 del 14 agosto 1989 che ha istituito tra l'altro questa Università statale;

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art. 6;

Visto il proprio decreto n. 350 del 21 febbraio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 1996 con cui è stato emanato lo statuto dell'Ateneo;

Visto in particolare l'art. 116 dello statuto predetto;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 17 dicembre 1996 e del 19 dicembre 1996 relative alla richiesta di integrazione dell'elenco dei diplomi universitari, riportato nella tabella *A* allegata allo statuto di cui sopra;

Vista la nota prot. n. 1993 del 7 gennaio 1997 con la quale è stata inviata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la suddetta proposta di modifica statutaria per le procedure di controllo di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989;

Considerato che il predetto Ministero non ha espresso alcun rilievo in merito;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle rispettive

sedute del 9 dicembre 1997 e del 10 dicembre 1997 e 28 gennaio 1998 relative ad ulteriori modifiche dello statuto dell'Ateneo, consistenti:

a) nell'inserimento dopo l'art. 31 di ulteriore nuovo articolo;

b) nell'abolizione dell'art. 106;

c) in modifiche ed integrazioni della tabella *A* relativamente all'elenco dei diplomi universitari;

Vista la nota prot. n. 3288 del 6 febbraio 1998 con la quale sono state inviate al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le suddette proposte di modifica statutaria per le procedure di controllo di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989;

Vista la nota del MURST prot. n. 235 del 12 marzo 1998 con la quale il suddetto Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle suindicate modifiche,

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Ateneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 1996, è modificato come segue:

è inserito, dopo l'art. 31 e con conseguente scorrimento della numerazione successiva, il seguente nuovo articolo:

Art. 32 «Al rettore è corrisposta una indennità di carica il cui importo, su proposta del senato accademico, è deliberato dal consiglio di amministrazione»;

l'art. 106 è abolito con conseguente adeguamento della numerazione dei successivi articoli;

i diplomi universitari in scienze infermieristiche, terapisti della riabilitazione, tecnico di laboratorio biomedico, dietologia e dietetica applicata riportati nella tabella *A* assumono le nuove denominazioni, rispettivamente, di infermiere, fisioterapista, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, dietista;

all'elenco dei diplomi universitari riportati nella tabella *A* vengono aggiunti i seguenti ulteriori diplomi universitari:

operatori dei beni culturali;

ostetrica/o;

economia ed amministrazione delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 2 aprile 1998

Il pro-rettore: PAOLONE

98A3178

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 30 marzo 1998, n. **30.**

Cessioni dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche. Art. 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140.

A tutti i Ministeri - Gabinetto

Alle aziende autonome ed amministrazioni autonome dello Stato

Ai presidenti degli enti pubblici non economici

Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione

Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie

Ai presidenti delle regioni e delle province autonome

Ai sindaci dei comuni

Ai presidenti delle comunità montane

Ai presidenti delle province

Ai direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere

Ai presidenti degli enti del servizio sanitario nazionale

Ai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Ai commissari del Governo presso le regioni e le province autonome

e, per conoscenza:

All'A.N.C.I. - Direzione generale

All'U.P.I. - Direzione generale

All'U.N.C.E.M. - Direzione generale

All'Unioncamere

Agli uffici centrali del bilancio presso i Ministeri

Alle ragionerie regionali dello Stato

Alle ragionerie provinciali dello Stato

Alla Corte dei conti - Segreteria generale

Al fine di informare il Parlamento sull'attuazione della procedura di cessione dei crediti di cui all'art. 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, si pregano le amministrazioni in indirizzo (di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) di comunicare a questa Ragioneria generale - I.G.B. - Div. V, entro e non oltre il 30 giugno p.v., l'entità complessiva delle cessioni di crediti effettuate nell'anno 1997 con le modalità previste dal primo comma dello stesso articolo, nonché il prezzo medio delle cessioni medesime.

Si fa presente che tale adempimento riveste carattere di periodicità a scadenza annuale; pertanto entro il 30 giugno di ogni anno dovrà essere inviata la relativa comunicazione con riferimento all'anno precedente.

Il Ministro: CIAMPI

98A3219

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'Associazione «Gruppo di volontariato solidarietà», in Potenza, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri su tutto il territorio nazionale ed all'estero in Perù.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in data 9 marzo 1998, l'Associazione «Gruppo di volontariato solidarietà», con sede in Potenza, è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, su tutto il territorio nazionale ed all'estero in Perù.

98A3159

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero di grazia e giustizia concernente: «Dispensa di notai per limiti di età»

Nell'avviso riguardante l'estratto del decreto ministeriale del 27 febbraio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 6 aprile 1998, a pag. 72, prima colonna, dove è scritto: «*Delli Veneri* Colesanti Silvestro, nato a Casagiove (Caserta) il 12 giugno 1923,...», deve intendersi così rettificato: «*Delli Venneri* Colesanti Silvestro, nato a Casagiove (Caserta) il 12 giugno 1923,...».

98A3101

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'Associazione «Roma nel Rinascimento», con sigla «R.R.», in Roma

Con decreto ministeriale 6 aprile 1998 l'Associazione «Roma nel Rinascimento», con sigla «R.R.», con sede in Roma, via G. Vitali 34, è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 16 febbraio n. di rep. 32227/6.264, a rogito del notaio Francesco Scaldaferri.

98A3161

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.16709.XVJ(1357) del 16 gennaio 1988 i manufatti esplosivi di seguito denominati che la ditta Europa Metalli - Sezione Difesa Se.Di. S.p.a. intende importare o produrre nel proprio stabilimento in Campo Tizzoro (Potenza), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'Allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come a fianco di ciascuno indicato:

«Cartuccia da esercitazione Vulcan cal. 20 MM TP M55A2/A3», prodotta dalla stessa società, cat. I - gruppo C (dis. n. CT. 4610/M), numero ONU 0339 1.4C;

componente esplosivo «Innesco M52A3B1», prodotto dalla stessa società, cat. V - gruppo A, numero ONU 0325 1.4G; «Bossolo innescato M103» prodotto dalla stessa società, cat. V - gruppo A, numero ONU 0379 1.4C;

«Cartuccia da esercitazione tracciante Vulcan cal. 20 MM TP-T M220», prodotta dalla società Primex Technologies International Contracts Department - St. Petersburg (U.S.A.), cat. I - gruppo C (dis. n. CT. 13424 Tav.1), numero ONU 0339 1.4C;

componente esplosivo «Proiettile TP-T M221 (dis. CT 13424 Tav. 2)», prodotto dalla società Primex Technologies International Contracts Department - St. Petersburg (U.S.A.), cat. IV, numero ONU 0425 1.4G;

«Cartuccia multiruolo Vulcan cal. 20 MM MP M70 A2», prodotta dalla stessa società, cat. I - gruppo C (dis. n. RA. 2-702717-000), numero ONU 0009 1.2G;

componente esplosivo «Proiettile MP M70A2», prodotto dalla società Raufoss Technology As Defence Products Division - Raufoss (Norvegia), cat. I - gruppo C (dis. RA 2-702754-000), numero ONU 0434 1.2G.

98A3181

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C 27234.XV.J(1505) datato 10 marzo 1998 gli artifici pirotecnici come qui di seguito descritti, che la S.r.l. U. Borgonovo intende importare dalla China Panda Fireworks Manufacturers Ltd - Huangmao Town - Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico:

W1914 (d.f. UB 0408) nelle versioni:

versione con effetto di colpo;

versione con effetto colore giallo;

versione con effetto colore rosso;

versione con effetto colore blu;

versione con effetto colore verde;

W1209 (d.f. UB 0409) nelle versioni:

versione con effetto di colpo;

versione con effetto colore giallo;

versione con effetto colore rosso;

versione con effetto colore blu;

versione con effetto colore verde.

Con decreto ministeriale n. 559/C.27239.XV.J(1499) del 13 marzo 1998 l'artificio pirotecnico denominato: «Bombetta salernitana 2», che la ditta Curci Amodio intende produrre nella propria fabbrica in Salerno, località Chiucchiano Pellezzano, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.27243.XV.J(1495) del 13 marzo 1998 l'artificio pirotecnico denominato: «Bombetta salernitana 4», che la ditta Curci Amodio intende produrre nella propria fabbrica in Salerno, località Chiucchiano Pellezzano, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.27238.XV.J(1500) del 13 marzo 1998 l'artificio pirotecnico denominato: «Tuono granata 1», che la ditta Curci Amodio intende produrre nella propria fabbrica in Salerno, località Chiucchiano Pellezzano, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.27241.XV.J(1497) del 13 marzo 1998 l'artificio pirotecnico denominato: «Tuono granata 2», che la ditta Curci Amodio intende produrre nella propria fabbrica in Salerno, località Chiucchiano Pellezzano, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

98A3182

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C 26976.XV.J(1491) datato 10 marzo 1998 il prodotto esplosivo denominato: «GAP altrimenti detto PAG» (ovvero «Polimero della Glicidil Azide» ovvero «Glycicyl Azide Polymer») che la società Fiatavio S.p.a. intende importare dalla società SNPE - Francia, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella prima categoria - gruppo A dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0477, 1.3C.

98A3183

Comunicato del Ministero dell'interno concernente il riconoscimento e la classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Nella parte dell'estratto del decreto ministeriale n. 559/C. 5904-XV.J(928) del 7 agosto 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 18 ottobre 1997, ovunque è scritto: «n. ONU *0455*, 1.4S» deve intendersi scritto: «n. ONU *0441*, 1.4S».

98A3220

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso di smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 1

È stata denunziata la perdita del tagliando di ricevuta semestrale di L. 122.250 di scadenza 1° luglio 1997 relativo al certificato nominativo rendita 5% 1935 di nominali L. 4.890.000, n. 314309 intestato a Chiesa Madre di San Lorenzo Martire in S. Maria Oliveto, frazione di Pozzilli (Isernia).

AVVERTENZA:

Proviene da reimpiego, g.ta atto 27 maggio 1973 rogato Gamberale Luigi, notaio in Cassino e domanda 8 agosto 1973 della Cassa di risparmio di Roma con sede in Roma.

Ai sensi dell'art. 485 e del regolamento per l'amministrazione dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si fa noto che trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al pagamento degli interessi semestrali maturati sul tagliando predetto.

98A3221

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 aprile 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1783,73
ECU	1960,32
Marco tedesco	988,49
Franco francese	294,86
Lira sterlina	3009,15
Fiorino olandese	877,73
Franco belga	47,889
Peseta spagnola	11,639
Corona danese	259,21
Lira irlandese	2489,20
Dracma greca	5,698
Escudo portoghese	9,648
Dollaro canadese	1245,36
Yen giapponese	13,564
Franco svizzero	1192,73
Scellino austriaco	140,50
Corona norvegese	238,16
Corona svedese	230,75
Marco finlandese	325,65
Dollaro australiano	1165,67

98A3307

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rowasa»

Decreto A.I.C. n. 547 del 23 dicembre 1997

Specialità medicinale: ROWASA nelle forme e confezioni: 20 bustine granulato per sospensione rettale da 1,5 g; 60 compresse filmate a rilascio modificato da 400 mg.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Grugliasco (Torino), via Marco Polo n. 38 - codice fiscale n. 05075810019.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Sofar S.p.a., nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze n. 40.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 bustine granulato per sospensione rettale 1,5 g;

A.I.C. n. 032890055 (in base 10), 0ZCR67 (in base 32);

classe: «A» - prezzo L. 83.500, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

60 compresse filmate a rilascio modificato 400 mg;

A.I.C. n. 032890067 (in base 10), 0ZCR6M (in base 32);

classe: «A» - prezzo L. 42.300, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

ogni bustina da g 2,5 di granulato contiene:

principio attivo: mesalazina (acido 5-aminosalicilico o 5-ASA) g 1,50;

eccipienti: cellulosa microcristallina, polivinilpirrolidone, dimeticone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa da 400 mg contiene:

principio attivo: mesalazina (acido 5-aminosalicilico o 5-ASA) mg 400;

eccipienti: cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilamido, amido di mais, magnesio stearato, polivinilpirrolidone, mannitolo, levilite, dimetilftalato, copolimero dell'acido metacrilico, dimeticone, talco, titanio biossido, ferro ossido rosso (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

la forma granulato per sospensione rettale: colite ulcerosa, flogosi idiopatiche intestinali acute e croniche a localizzazione rettosigmoidea;

la forma compresse: colite ulcerosa, morbo di Crohn, flogosi idiopatiche intestinali acute e croniche, localizzate nell'ileo distale e nel colon.

«Rowasa» è indicato sia nel trattamento delle fasi attive della malattia, sia nella prevenzione delle recidive. Nella fase attiva di grado severo è consigliabile l'associazione con trattamento cortisonico.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3106

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Megestil»

Decreto NFR n. 80 del 25 febbraio 1998

Specialità medicinale: MEGESTIL nella forma e confezione: 30 bustine 160 mg (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Boehringer Mannheim Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Monza n. 270 - codice fiscale n. 04843650153.

Produttore: la produzione e i controlli della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Monza, viale G. B. Stucchi n. 110.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 bustine 160 mg;

A.I.C. n. 027574021 (in base 10), 0U9HS5 (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 28» - prezzo L. 181.400, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione: 1 bustina contiene:

principio attivo: megestrolo acetato 160 mg;

eccipienti: cetomacrogol 1000, sorbitolo, aroma di limone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: il prodotto è indicato nel trattamento palliativo del carcinoma della mammella o dell'endometrio in fase avanzata.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3104

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prepulsid»

Decreto NFR n. 81 del 25 febbraio 1998

Specialità medicinale: PREPULSID nelle forme e confezioni: 20 bustine sospensione orale 5 ml e 20 bustine sospensione orale 10 ml (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via M. Buonarroti n. 23 - codice fiscale n. 00962280590.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Latina - Borgo San Michele.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 bustine sospensione orale 5 ml;

A.I.C. n. 026846081 (in base 10), 0TM8W1 (in base 32);

classe: «B» - prezzo L. 8.900, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

20 bustine sospensione orale 10 ml;

A.I.C. n. 026846093 (in base 10), 0TM8WF (in base 32);

classe: «B» - prezzo L. 17.800, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Composizione: un ml di sospensione contiene:

principio attivo: cisapride monoidrata 1,039 mg pari a 1 mg di cisapride anidra;

eccipienti: saccarosio, cellulosa microcristallina e sodiocarbossimetilcellulosa, idrossipropilmetilcellulosa, polisorbato 20, sodio cloruro, metil p-ossibenzoato, propil p-ossibenzoato, aroma di ciliegia, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: 1) trattamento dei disturbi dispeptici postprandiali (come peso epigastrico e nausea) in assenza di lesioni organiche del tubo digerente; 2) trattamento sintomatologico delle gastroparesi di varia origine (es.: da neuropatia diabetica); 3) trattamento dei sintomi (bruciore e/o dolore retrosternale, rigurgito) e terapia di mantenimento del reflusso gastroesofageo, compresa l'esofagite; 4) trattamento sintomatologico del reflusso gastro-esofageo nei bambini non rispondenti a terapia posturale e dietetica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3105

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alimix»

Decreto NCR n. 100 del 23 marzo 1998

Specialità medicinale: ALIMIX nelle forme e confezioni: 20 bustine sospensione orale 5 ml e 20 bustine sospensione orale 10 ml (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Cilag Farmaceutici S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via M. Buonarroti n. 23 - codice fiscale n. 09876740151.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Janssen Cilag S.p.a., nello stabilimento sito in Latina - Borgo San Michele.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 bustine sospensione orale 5 ml;

A.I.C. n. 027008109 (in base 10), 0TS73F (in base 32);

classe: «B» - prezzo L. 8.900, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

20 bustine sospensione orale 10 ml;

A.I.C. n. 027008111 (in base 10), 0TS73H (in base 32);

classe: «B» - prezzo L. 17.800, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione: un ml di sospensione contiene:

principio attivo: cisapride monoidrata 1,039 mg pari a 1 mg di cisapride anidra;

eccipienti: saccarosio, cellulosa microcristallina e sodiocarbossimetilcellulosa, idrossipropilmetilcellulosa, polisorbato 20, sodio cloruro, metil p-ossibenzoato, propil p-ossibenzoato, aroma di ciliegia, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: 1) trattamento dei disturbi dispeptici postprandiali (come peso epigastrico e nausea) in assenza di lesioni organiche del tubo digerente; 2) trattamento sintomatologico delle gastroparesi di varia origine (es.: da neuropatia diabetica); 3) trattamento dei sintomi (bruciore e/o dolore retrosternale, rigurgito) e terapia di mantenimento del reflusso gastro-esofageo, compresa l'esofagite; 4) trattamento sintomatologico del reflusso gastro-esofageo nei bambini non rispondenti a terapia posturale e dietetica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3109

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citovirax»

Decreto NFR n. 101 del 23 marzo 1998

Specialità medicinale: CITOVIRAX nella forma e confezione: 84 capsule 250 mg (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11 - codice fiscale n. 00747170157.

Produttore: la produzione è effettuata dalla società Syntex Puerto Rico Inc., nello sabilimento sito in Humacao (Portorico - USA); i controlli sono effettuati dalla società Hoffmann-La Roche AG, nello stabilimento sito in Grenzach-Wyhlen (Germania) Emil-Barrel-Strasse; le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla società F. Hoffmann-La Roche Ltd, nello stabilimento sito in Kaiseraugst (Svizzera).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

84 capsule 250 mg;

A.I.C. n. 032837027 (in base 10), 0ZB3F3 (in base 32);

classe «A» - prezzo L. 905.900, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: ganciclovir 250 mg;

eccipienti: polivinilpirrolidone, croscarmellosio sodico, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

la capsula di gelatina dura vuota è costituita da: gelatina, sodio laurilsolfato, silice colloidale, ossido di ferro giallo E172), titanio biossido E171), colorante E132, gommalacca (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Citovirax» è indicato nella terapia di mantenimento della retinite da Citomegalovirus (CMV) in pazienti immunocompromessi, inclusi quelli affetti da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), in cui la retinite stessa risulti stabilizzata dopo appropriata terapia iniziale; per la prevenzione delle infezioni da CMV, in pazienti HIV - sieropositivi a rischio di sviluppare una patologia da CMV e in pazienti trapiantati d'organo.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3110

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cromocur»

Estratto decreto n. 104 del 23 marzo 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CROMOCUR, nella confezione soluzione dermatologica flacone 50 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15822 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: merbromina;

titolare A.I.C.: Tipomark S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Ippolito Nievo, 28/1, Milano, codice fiscale n. 00661100131;

A.I.C. n. 032280012 (in base 10), 0YT3GD (in base 32);

officine di produzione, confezionamento e controllo: Montefarmaco S.p.a. - Pero (Milano);

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giono successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Tipomark S.r.l titolare dell'A.I.C.

983118

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riconoscimento giuridico della fondazione «Euroenergia» in Roma

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1998, è stata accolta l'istanza di riconoscimento giuridico presentata dalla fondazione «Euroenergia», con sede in Roma.

98A3160

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Serena», in Ciriè, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1998 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Serena», con sede in Ciriè (Torino), costituita il 14 novembre 1981 per rogito notaio dott. Dell'Aquila Carla, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Filippi Renato.

98A3180

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Giugliano

Con decreto del Ministero per le politiche agricole, di concerto con il Ministero delle finanze, n. 8034 in data 20 marzo 1998 è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Giugliano (Napoli), censito nel catasto dello stesso comune al foglio n. 86, particella n. 167, della complessiva superficie di mq 4.470, ricadente nel comprensorio del Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno, non più utile ai fini della bonifica.

98A3179

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso riguardante «Supplementi dei bollettini delle obbligazioni»
(Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1998)

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sopracitata, alla pag. 3:

dove è scritto: «Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso *e per il conferimento di premi* n. 2», leggasi: «Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso n. 2»;

dove è scritta la denominazione: «*Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.a.*», leggasi: «*CREDIOP - Società per azioni*».

98A3306

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	484.000
- semestrale	L.	275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	396.000
- semestrale	L.	220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	110.000
- semestrale	L.	66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	102.000
- semestrale	L.	66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	260.000
- semestrale	L.	143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	101.000
- semestrale	L.	65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	254.000
- semestrale	L.	138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	1.045.000
- semestrale	L.	565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (*escluso il tipo A2*):

- annuale	L.	935.000
- semestrale	L.	495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 9 1 0 9 8 *

L. 1.500